

134.2 -bis. (Residenza o sede delle parti)

Capo IV Del procedimento davanti alla Corte suprema di Cassazione

Art. 134-bis. (Residenza o sede delle parti)

1. All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.

(1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 40/2006.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello